

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 281/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 69/CGF – RIUNIONE DEL 4 GENNAIO 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Scalingi Avv. Federico, Cherubini Dr. Giorgio – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’ A.S.D. LUPA FRASCATI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ED OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI SE RICHIESTI E DOCUMENTATI, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BASSANO ROMANO/LUPA FRASCATI DEL 18.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 50 del 21.11.2007)

Con rituale e tempestivo gravame, l’A.S.D. Lupa Frascati impugnava dinanzi a questa C.G.F. la delibera in epigrafe al fine di veder attenuata la responsabilità conseguente alla consumazione di condotte antiregolamentari sanzionate dal Giudice di prime cure e meglio specificate infra.

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 50 del 21.11.2007, irrogava a carico della reclamante la sanzione di € 2.000,00 per avere, in corso di gioco sostenitori della stessa Associazione Sportiva divelto numerosi seggiolini della tribuna ed averli gettati sul terreno di gioco insieme a due aste portabandiera, senza che nessuno dei presenti fosse colpito;

- preso atto che nel reclamo si chiede testualmente di “voler rivedere la decisione impugnata” tenuto conto che i dirigenti della società, presenti in tribuna, e l’allenatore, all’interno del campo di gioco, erano riusciti, con intervento fattivo e tempestivo, a calmare gli animi e a ristabilire la normalità tanto che l’arbitro non era stato costretto ad interrompere l’incontro, tutto ciò nonostante l’assenza allo stadio della Forza Pubblica; e si precisa, inoltre, che l’Associazione reclamante attuerà seri provvedimenti nei confronti degli autori dei fatti incresciosi verificatisi in corso di gara;

- considerato che i fatti su cui è basata la decisione impugnata non sono contestati e in ogni caso riportati negli atti del procedimento e che le circostanze dedotte dall’istante non sono sufficienti a vanificare ovvero sminuire la valenza di detti fatti;

- ritenuto in definitiva che gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare la decisione del Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Lupa Frascati di Frascati (Roma) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2) RICORSO DELL' U.S. IMPERIA 1923 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €2.300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA IMPERIA/NOVESE DEL 25.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 53 del 28.11.2007)

Con rituale e tempestivo gravame, l'U.S. Imperia 1923 S.r.l. impugnava dinanzi a questa C.G.F. la delibera in epigrafe.

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 53 del 28.11.2007, irrogava a carico della reclamante la sanzione di € 2.300,00 nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: “ Per avere propri sostenitori, per tutta la durata della gara, profferito all'indirizzo di un Assistente Arbitrale espressioni dal contenuto offensivo. Per avere propri sostenitori nel corso del secondo tempo e per la durata di circa 10 minuti intonato cori gravemente oltraggiosi all'indirizzo delle Forze dell'Ordine e per avere gli stessi, prima dell'inizio del secondo tempo, lanciato sputi contro un'Assistente Arbitrale senza tuttavia attingerlo. Per assembramento ostile dei propri sostenitori i quali, al termine della gara, rivolgevano all'indirizzo della terna arbitrale espressioni ingiuriose e minacciose”.

Preso atto che nel reclamo si chiede l'applicazione della esimente prevista nell'art. 13 C.G.S. deducendo di non poter riconoscere come propri sostenitori “i cosiddetti ULTRAS” che sarebbero responsabili dei fatti indicati nel rapporto dell'Arbitro e degli Assistenti in quanto i predetti, da anni, avrebbero commesso atti riprovevoli al solo fine di danneggiare indirettamente la U.S. Imperia; di avere adottato da almeno due stagioni modelli di gestione e di organizzazione idonei a prevenire comportamenti simili a quelli verificatisi, ingaggiando addetti alla sorveglianza e alla vigilanza, a pagamento in luogo dei volontari in precedenza impiegati, e coordinandoli con la Forza Pubblica; di aver aperto un'altra cassa di vendita dei biglietti per separare gli ULTRAS dal resto degli spettatori; di cooperare settimanalmente mediante coordinamento con le Forze dell'Ordine in occasione di trasferte o di gare casalinghe, predisponendo operazioni di filtraggio e bonifica mediante localizzazione di Operatori di Polizia minuti di telecamere ed apparecchi fotografici; e precisando inoltre che, in occasione della gara a cui si riferisce la sanzione comminata, la stragrande maggioranza dei sostenitori della U.S. Imperia ha disapprovato i cori contro la forza pubblica e la Dirigenza della società.

Considerato che i fatti su cui è basata la decisione impugnata non sono contestati e in ogni caso riportati negli atti del procedimento, laddove le circostanze dedotte dall'istante, nonostante la serietà delle argomentazioni svolte, non hanno riscontro probatorio;

Ritenuto in definitiva che gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare la decisione del Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Imperia 1923 S.r.l. di Imperia e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLYMPIA AGNONESE/MORRO D'ORO CALCIO DEL 6.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 28.11.2007)

Con la decisione in oggetto indicata il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pur dichiarando inammissibile perché fuori termini, l'appello, della società Morro D'Oro, avverso la decisione in merito alla gara di Campionato Nazionale Juniores 2007/2008 del 6.10.2007 disputatasi tra la squadra appellante e il Morro d'Oro, irrogava la sanzione della sconfitta, con il punteggio di 0-3 a favore del Morro d'Oro, per aver la società ospitante Polisportiva Olympia impiegato cinque calciatori fuori quota, e quindi contravvenendo alla norma di cui alla lettera M del Com. Uff. n. 1 del 2.7.2007 del Comitato Interregionale.

Motivo del contendere non è se fosse stata contravvenuta la norma sopra citata ma se il Giudice Sportivo, dopo aver “omologato” la gara, potesse irrogare una sanzione a seguito di una “notizia”

appresa da un ricorso dichiarato da lui stesso inammissibile.

La risposta è sicuramente negativa. Il Giudice Sportivo all'atto dell'"omologazione" del risultato conseguito in campo, dalla visione della distinta arbitrale, era a conoscenza delle date di nascita degli atleti e da un semplice controllo poteva rilevare la violazione e quindi irrogare la sanzione. All'uopo v'è da rilevare che in materia, vi è giurisprudenza costante che dichiara, che il giudice, dopo aver "omologato", la gara, dopo il risultato dell'incontro, se non ci sono fatti nuovi, possa procedere d'ufficio. Vedesi tra l'altro la decisione della C.A.F. Com. Uff. n. 27/C del 21.12.2006, in un caso simile stabilì che il Giudice Sportivo non poteva pronunziarsi d'Ufficio, essendosi ormai il suo potere in tal senso irrimediabilmente consumato ed essendo il risultato della gara conseguito sul campo, oramai intangibile essendo ai sensi dell'art 24 comma 9 lett. a) C.G.S. esaurita la sua possibilità di instaurare d'Ufficio un procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Olympia Agnonese A.S.D. di Agnone (Isernia) e, per l'effetto, annulla l'impugnata delibera ripristinando il risultato di 0 – 0 conseguito sul campo nella gara sopra indicata.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

4) RICORSO DELL' A.S. BIELLESE 1902 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RICCARDI VINCENZO SEGUITO GARA ALESSANDRIA/BIELLESE DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 12.12.2007)

La società A.C. Biellese propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 57 del 12.12.2007, al proprio tesserato Riccardo Vincenzo a seguito dell'espulsione dal campo al 34° del 2° tempo della partita del Campionato Nazionale Serie D "Girone A" avvenuta per aver colpito una manata alla bocca un avversario causandogli una ferita al labbro interno inferiore della bocca.

La società pur non disconoscendo i fatti chiede che venga ridotta la sanzione inflitta considerando la stessa sproporzionata ai fatti accaduti.

La richiesta non può essere accolta.

Il Giudice Sportivo ha infatti sanzionato il fatto ai sensi dell' art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. implicando il minimo edittale e quindi non può essere ridotta la pena inflitta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Biellese 1902 S.p.A. di Biella e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Grossi Prof. Pierfrancesco – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

5) RICORSO DEL BACOLI SIBILLA FLEGREA AVVERSO LE SANZIONI, DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FERRARA PASQUALE E DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA BACOLI SIBILLA/COSENZA DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 12.12.2007)

Al termine della gara Bacoli Sibilla Flegrea/Cosenza del 9.12.2007, mentre le squadre lasciavano il terreno di gioco, il signor Ferraro Pasquale n. 9 del Bacoli - il quale dal primo minuto del secondo tempo aveva lasciato il terreno di gioco essendo stato sostituito - colpiva con violenza un avversario.

Successivamente si accendeva un parapiglia nel quale si distingueva sempre il medesimo calciatore che tentava più volte di colpire gli avversari con calci e pugni. I suoi tentativi sono stati vanificati dall'intervento dei dirigenti della propria squadra e dei compagni.

Successivamente ai fatti cercava di lasciare l'impianto.

Sempre nel corso della medesima partita l'assistente dell'arbitro veniva più volte colpito da sputi indirizzatigli dai sostenitori della Soc. Sibilla e reiteratamente insultato.

Il Giudice Sportivo nella seduta dell'11.12.2007 (cfr. Com. Uff. n. 57, del 12.12.2007), squalificava per 5 gare il calciatore Ferraro Pasquale comminando altresì €1.500,00 di ammenda alla società per il comportamento dei propri tifosi.

Ha preannunciato reclamo con fax del 2.12.2007 la società, chiedendo copia degli atti.

Con nota del 20.12.2007 (n. 16399.9), la Segreteria della Corte ha riscontrato la richiesta inviando copia degli atti.

Con missiva Racc. A/R dell'21.12.2007, la società in proprio e nell'interesse del calciatore - documentando il pagamento della tassa - ha proposto i motivi, chiedendo la riduzione di entrambe le sanzioni.

In particolare contestava che il giocatore della squadra del Cosenza colpito avesse subito danni fisici e che il Ferraro avesse intenzione di scappare dall'impianto evidenziando comunque come attenuante di responsabilità il pronto intervento dei Dirigenti e dei compagni.

Analogamente, per quanto riguarda la parte economica, poneva in rilievo la mancanza di ogni precedente.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l'impugnazione - a prescindere dalla sua ammissibilità - sia infondata.

E' indubbio, così come emerge dagli atti degli Ufficiali di gara, minimamente scalfiti dalle circostanze evidenziate nel ricorso, che il giocatore ha colpito un avversario a gara terminata, rientrando sul terreno di gioco a distanza di tempo dopo la sua sostituzione.

La premeditazione del gesto, comprovata altresì dall'attesa durante tutto il secondo tempo di gioco, pone in rilievo una acredine ed una mancanza dei principi di lealtà che non possono essere minimamente scalfiti dal pur pronto intervento dei compagni e dei Dirigenti.

Ciò, del resto, ha comportato altresì una grave possibilità che si scatenassero incidenti tant'è che è derivato dal comportamento del giocatore medesimo, lo scatenarsi di un parapiglia, sedato solo dalle Forze dell'Ordine.

Consequenzialmente non rileva alcuna particolare circostanza attenuante che possa influire sulla sanzione inflitta.

Analogamente per la misura pecuniaria risultando che l'assistente arbitrale, per tutta la durata dell'incontro, è stato oggetto di comportamenti assolutamente deprecabili non giustificabili nemmeno da circostanze date dall'assenza di precedenti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Bacoli Sibilla Flegrea di Monte di Procida (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

6) RICORSO DEL CALCIATORE TRAVERSA MARTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE INFLITTA SEGUITO GARA F.C. LAVELLO/FRANCAVILLA DEL 9.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 12.12.2007)

Con la decisione indicata in epigrafe, il signor Martino Traversa ha subito una squalifica per 8 giornate ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. d) C.G.S., in quanto, in occasione della gara F.C. Lavello/Francavilla, del 9.12.2007, dopo che un suo compagno di squadra era stato espulso, si è avvicinato con atteggiamento minaccioso all'arbitro, al quale rivolgeva una frase dal contenuto gravemente intimidatorio e sollevava il braccio con atteggiamento gravemente intimidatorio nel chiaro intento di colpirlo: fermato dai suoi colleghi di squadra aveva in tale occasione rivolto espressioni offensive nei confronti del direttore di gara.

Avverso tale sanzione l'interessato ricorre, deducendo che nella fattispecie l'arbitro non era rimasto intimidito dal comportamento sanzionato, il quale non può comunque essere punito come tentativo di condotta violenta, poiché una fattispecie del genere non è prevista dal codice sportivo ma integra solamente gli estremi di una condotta gravemente antisportiva e di una condotta ingiuriosa od irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara ai sensi dell'art. 19, comma 4 lett. a). Inoltre, ed in subordine, si invoca la presenza di circostanze attenuanti generiche e codificate, sulla base anche di recenti decisioni giurisprudenziali.

Il ricorso è parzialmente fondato e come tale deve essere accolto con una parziale riduzione della sanzione comminata.

Si osserva anzitutto che non ha alcun pregio la circostanza che nel caso in esame l'arbitro non sia rimasto minimamente intimidito od intimorito dalla condotta del Traversa. La mancanza in fatto di tale ulteriore conseguenza non presenta alcun rilievo ai fini della normativa applicata e come tale non può in alcun modo essere valutata a favore del ricorrente.

Fondata appare, invece, la considerazione che il C.G.S. punisce unicamente la consumazione di un illecito, ma non anche il suo tentativo. In questo senso, pertanto, la fattispecie va ricondotta alla previsione della lett. a) anziché a quella della lett. d) del citato art. 19, comma 4, trattandosi semplicemente di una condotta gravemente antisportiva ed in ogni caso irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti di un ufficiale di gara, per cui corrispondentemente la misura base della sanzione edittale scende da 8 a 2 giornate di squalifica, salva la applicazione di circostanze aggravanti. Nel caso in esame è, poi, da riflettere che la frase “*ti spacco la faccia*”, pronunciata levando il braccio con il pugno chiuso in un contesto nel quale soltanto il provvidenziale intervento dei compagni di squadra riusciva ad impedire che la minaccia si traducesse in una concreta lesione o quanto meno percossa, costituisce un esempio di particolare gravità ai fini della concreta determinazione della misura della squalifica la quale non sembra possa in concreto valutarsi al di sotto di 4 giornate di gara.

Va aggiunto, inoltre, che nella fattispecie il ricorrente rivestiva altresì la qualità di capitano e che in tale veste a lui spettava anche la responsabilità di guidare e moderare il comportamento dei suoi colleghi durante la competizione, oltre che ovviamente di offrire loro con la sua maggiore esperienza un buon esempio per gli atteggiamenti da assumere nel corso della competizione. Paradossalmente, invece, si è verificato proprio il contrario: nel senso, cioè, che sono stati gli altri ad operare correttamente, mostrando nei suoi confronti di possedere un più spiccato senso di sportività e di moderazione, nel rispetto della autorità che è riconosciuta a chi dirige la gara. La misura della sanzione è, quindi, per questa ragione da elevare con la comminatoria di una ulteriore giornata, che conduce in definitiva al risultato di cinque giornate di penalizzazione (quattro più una), mentre non presenta alcuna influenza l'asserito pentimento del colpevole.

Irrilevante appare, infine, il richiamo a precedenti decisioni giurisprudenziali in un sistema che, come più volte rilevato, non conosce il principio dello *stare decisis* e non subisce il vincolo del precedente.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Traversa Martino riduce la sanzione inflitta a 5 giornate di gara.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

7) RICORSO DELL' A.S. MOROLO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FABIO FACCI SEGUITO GARA FERENTINO/MOROLO DEL 16.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 19.12.2007)

Si premette che il provvedimento impugnato è stato adottato con riferimento all'incontro di Campionato Interregionale Girone G, svoltosi il 16.12.2007, tra il Ferentino e l'A.S. Morolo, nel corso del quale il Facci è stato espulso per avere, a gioco fermo, colpito al volto un avversario con entrambe le mani, proferendo poi all'indirizzo dell'arbitro espressioni gravemente ingiuriose. Appare chiaro, pertanto, che la entità della sanzione non risulta da una discrezionale complessiva valutazione del Giudice Sportivo, ma dal semplice cumulo materiale delle penalità previste dal citato art. 19 C.G.S.

per le due fattispecie ivi descritte e più precisamente: 2 giornate in caso di condotta ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara lett. a), più 3 giornate in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori lett. b).

E' da aggiungere che la decisione del Giudice Sportivo corrisponde fedelmente ed integralmente a quanto attestato in materia nel rapporto dell'arbitro, signor Simeoni Antonio, che in ordine all'esatto svolgimento dei fatti non lascia adito a dubbi od incertezze di sorta.

La difesa delle parti ricorrenti si limita semplicemente a contestare lo svolgimento dei fatti così come puntualmente descritti e ricostruiti, senza offrire alcun elemento che possa ragionevolmente far sorgere il benchè minimo dubbio in ordine alla loro reale sussistenza ed alle modalità del loro effettivo accadimento. Né per tali ragioni appare meritevole di accoglimento l'istanza istruttoria dedotta quanto all'uso di una invocata prova televisiva, in quanto un tale mezzo di prova appare ammissibile solo se utile non a corroborare unilaterali ed aprioristiche smentite, ma soltanto in quelle fattispecie nelle quali possa emergere nella documentazione agli atti qualche elemento di oggettiva incertezza od incompletezza.

Un secondo argomento difensivo invoca, poi, l'applicazione di una attenuazione nella misura della squalifica, posto che il Facci sarebbe stato in precedenza a lungo stratonato dal suo avversario ed inoltre perché l'interruzione del giuoco sarebbe avvenuta da parte dell'arbitro in una fase e con modalità che non avrebbero tenuto conto della c.d. regola del vantaggio. Sta di fatto, tuttavia, che la condotta irregolare in precedenza tenuta da chi aveva commesso un fallo nei suoi confronti risulta essere stata notata ed adeguatamente sanzionata con l'ammonizione da parte del direttore di gara e non era, quindi, suscettibile di costituire una circostanza attenuante per ingiustificate reazioni ad opera di chi lo aveva subito, tanto più che il codice non prevede l'eventualità di una provocazione come ipotesi di circostanza attenuante nella determinazione della pena.

Quanto alla regola del vantaggio, che si assume non essere stata osservata nel caso in esame, ancor meno si prestava ad essere invocata come eventuale motivo di possibili e gravi aggressioni verbali nei confronti del direttore di gara, che sarebbe altrimenti esposto a continue e reiterate espressioni irriguardose od ingiuriose per ogni errore od inesattezza nello svolgimento della sua funzione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Morolo Calcio di Morolo (Frosinone) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 9 Ottobre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete